



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE MERCATO DEL LAVORO
Mercato del lavoro, Formazione Professionale e Apprendistato

DETERMINAZIONE N. 913 del 09/07/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI CUI ALL'ART. 5, C. 3, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" - FRIGOTECNICA INDUSTRIALE CHIAVENNA SPA OVVERO IN FORMA ABBREVIATA FIC SPA CF. 00042340141.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

con legge regionale 4 luglio 2018, n. 9, è delegato, ai sensi dell'art. 1, c. 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e assegna alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento;

VISTI:

- la d.g.r 18 dicembre 2023, n. 1607, che approva lo schema di convenzione previsto dal comma 799 della legge 205/2017 e prevede lo stanziamento dei fondi per il rimborso degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 della l.r. 22/2006;
- lo schema definitivo della convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia – triennio 2024/2026;
- la deliberazione 5 marzo 2024, n. 25, del Presidente della Provincia con oggetto: convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia - triennio 2024/2026;

VISTO il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

RICHIAMATI:

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 – "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e l'articolo 147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- il decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2024, n. 35, come integrato da decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2025, n. 13, di attribuzione al firmatario del presente atto delle funzioni di dirigente del settore "Mercato del lavoro";

VISTE:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" in particolare l' art. 5, c. 3, che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta; e l'art. 14, che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- la legge regionale 4 agosto 2003, n.13, "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate", al cui art. 7 viene istituito il "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili";

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357, "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68", in particolare l'art. 3 "Criteri e modalità di concessione" laddove prevede che:
1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge n.68 del 1999, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto del lavoro dei disabili";
- il Decreto della Regione Lombardia 13 giugno 2001, n. 14063, "Nuove precisazioni in merito alla determinazione dei criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n.68";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 settembre 2021, n. 193, che prevede che l'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, c. 3 e 3-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è adeguato ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 marzo 2022, n. 43, "Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità";

DATO ATTO che, in riferimento alle nuove istanze di esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in data 23 giugno 2026 è stata presentata, attraverso la funzione dedicata del portale regionale SIUL-L68 con ID 623116, da parte dell'azienda Frigotecnica Industriale Chiavenna spa ovvero in forma abbreviata FIC spa, cf. 00042340141, con sede legale a Milano (MI) in via Hoepli, 3/C, e sede operativa a Mese (SO) in via Trivulzia, 54, d'ora in poi "l'Azienda", una richiesta di esonero corredata dalla rispettiva relazione motivazionale e completa di marca da bollo da euro 16;

CONSIDERATO che:

- sono state esaminate le motivazioni addotte dal datore di lavoro in ordine alle speciali condizioni di attività, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- ai fini dell'istruttoria dell'istanza si è ritenuto necessario richiedere, in data 25 giugno 2026, nostro protocollo pec n. 21445, il parere della competente sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro in ordine alle speciali condizioni lavorative;

VERIFICATA la relazione pervenuta da parte della competente sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data 3 luglio 2026, nostro protocollo pec n. 22458, contenente parere favorevole in merito alla sussistenza dei presupposti normativi indispensabili per l'accoglimento dell'istanza;

VERIFICATA, sulla base degli accertamenti di cui sopra, la sussistenza delle speciali condizioni di attività, di cui all'art. 3, c.1 del Decreto Ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, tali da giustificare l'esonero parziale dagli obblighi di legge nella misura percentuale e per il periodo indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare l'azienda Frigotecnica Industriale Chiavenna spa ovvero in forma abbreviata FIC spa all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per il periodo e nella misura percentuale indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la suddetta Azienda è tenuta a versare al "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili" di cui all'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, un contributo pari a euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato, così come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro 30 settembre 2021, n. 193;
3. di dare atto che in caso di mancato o inesatto versamento l'Ufficio competente, ai sensi del Decreto 7 luglio 2000, n. 357, art. 2, c.6, provvederà a diffidare il datore di lavoro inadempiente a sanare l'infrazione entro 15 giorni lavorativi dalla notifica;
4. di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale di questa Provincia, sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
RINALDI TIZIANA IRMA
F.to digitalmente